SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1962

(181ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » **(2207)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3297, 3298, 3301
BERTOLI 3298, 3300
DE GIOVINE 3300, 3301
MOTT 3301
SPAGNOLLI 3300
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 3898, 3300, 3301

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Interviene il Ministro delle finanze Trabucchi.

BERTOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (2207) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore nella precedente seduta ha svolto la sua relazione e si è pure iniziata la discussione. In assenza del senatore Brac-

cesi, relatore, riassumo brevemente i termini della discussione. La Commissione, prendendo atto delle modifiche apportate al testo governativo dalla Camera dei deputati, si era soffermata specialmente sull'ultimo comma dell'articolo 1 nel quale è prevista la estensione delle esenzioni — stabilite nei commi precedenti — ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa,* del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.

La Commissione ha manifestato talune perplessità sull'ultimo capoverso, ritenendo che esso allargasse eccessivamente i limiti del presente testo. Preghiamo pertanto l'onorevole ministro Trabucchi di volerci dare i chiarimenti richiesti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* La ragione per cui la Camera dei deputati ha introdotto questa disposizione è stata quella di anticipare un po' la norma che dovrebbe venire sancita con le leggi agricole attualmente allo studio. Secondo tale norma infatti vengono date tutte le facilitazioni a colui che stia coltivando il fondo o che ne diventi l'erede. Tale concessione è prevista anche nel caso che il proprietario morente, senza figli, lasci — il caso non è frequente, ma può verificarsi — il fondo al proprio mezzadro, che in effetti lo ha sempre coltivato. In questo caso il legislatore, per evitare il frazionamento e l'abbandono delle terre, si è domandato: perchè dobbiamo far pagare la tassa di successione a colui che stabilmente ha curato il fondo? In definitiva è la famiglia coltivatrice che cerchiamo di facilitare e in tal modo agevoliamo anche la costituzione di un nucleo familiare che rimane attaccato alla terra.

La Camera dei deputati, introducendo la norma dell'ultimo comma, ha tuttavia precisato che la concessione dell'esenzione puo essere fatta a colui che per almeno cinque anni prima della morte del *de cuius* abbia continuato a coltivare il fondo. Qualora il subentrante nel fondo lo venda o cessi dal coltivarlo direttamente, perde senz'altro il beneficio, e in forza dell'articolo 3 si applicano nei di lui confronti le norme che impongono il pagamento delle ordinarie imposte di successione.

In verità, il Governo non aveva pensato a questa ulteriore esenzione, ma ha ritenuto giusta la proposta inserita dall'altro ramo del Parlamento, anche perchè anticipa, come ho detto, quelle agevolazioni che saranno previste dalle leggi agrarie in favore dei coltivatori mezzadri, eccetera. L'opinione della Camera non è stata ostacolata, anche perchè i casi di tali donazioni sono, per quanto mi risulta, assai rari.

PRESIDENTE. Penso che sia raro anche il caso che l'eredità venga lasciata da un padrone al mezzadro che sia andato via dal fondo ...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* No, non deve essere andato via; bisogna, se mai, che almeno per i cinque anni antecedenti la morte del proprietario, egli — o la di lui famiglia — abbia coltivato il fondo del testatore.

BERTOLI. Ritengo che possiamo essere d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi o legatarie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica.

Il valore esentato non può comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 16.000.000 complessivi in ogni altro caso.

Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio.

(*È approvato*).

Art. 3.

I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredità indicate nell'articolo 1.

L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

a) il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto;

b) il trasferimento si attui con cessione da parte di beneficiaria vedova in favore di qualsiasi altra persona;

c) il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, oppure coattivamente;

d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma.

(*E approvato*).

Art. 4.

Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purchè non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati tra eredi agricoltori diretti.

Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a metà.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle successioni che si apriranno ed agli atti che saranno posti in

essere a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 6.

Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti dell'articolo 1, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, vengono osservate le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, anche per i terreni boschivi inclusi nel maso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 6 è stato introdotto dalla Camera e desidero spiegarvi che cosa significa. Agli effetti della legge n. 1044, i boschi non si considerano come valutabili in base ai moduli fissi previsti nella legge stessa, perchè il bosco vale tanto quando ha gli alberi alti e niente quando è a terra. Siccome ci vogliono ottant'anni in montagna per fare un bosco (con alcuni fertilizzanti ora lo stesso risultato si può ottenere anche in 30-40 anni) la differenza tra bosco « maturo » e « non maturo » è notevole.

L'onorevole Mitterdorfer, in sede di esame del disegno di legge da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera, ha chiesto appunto che venisse accolto l'emendamento a favore dei « masi chiusi », il quale emendamento significa, in pratica, che non deve essere applicato per il bosco compreso nel maso chiuso il terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e cioè che i boschi facenti parte integrante del « maso » devono essere valutati con coefficiente fisso come gli altri terreni della suddetta unità poderale.

Rispondendo ad una domanda che poc'anzi mi è stata rivolta, aggiungo che il maso chiuso è una istituzione di natura prettamente tedesca, che si ricollega al diritto germanico, e costituisce una unità poderale (con i pascoli, il bestiame, eccetera) sufficiente per il mantenimento di una famiglia. Il maso non può essere suddiviso in sede successoria: vi è una legge della Regione che lo prescrive. Questa legge è utilissima dal punto di vista economico perchè rende possibile la coltivazione in alta montagna ed evita la polverizzazione della proprietà fondiaria; ma dal punto di vista sociale è veramente disastrosa, perchè gli altri eredi sono autentici servi del maso: non possono praticamente nemmeno sposarsi, debbono svolgere i più bassi servizi e accontentarsi di mangiare e di vivere nella promiscuità della famiglia. Questi eredi non preferiti vanno ora a fare i camerieri o gli operai nelle valli circostanti. Ecco la ragione per cui anche in quelle regioni la montagna di spopola. In realtà il maso chiuso facilita enormemente l'esodo di tutti coloro che non sono ammessi nella famiglia degli eredi preferiti e i proprietari del maso dicono che l'industria italiana va mangiando i loro contadini, che poi sono i contadini i quali come servi non prendono nemmeno il nome di famiglia, ma sono chiamati e distinti col nome del maso.

SPAGNOLLI. Difatti la situazione si sta un po' chiarendo, perchè con l'industrializzazione adesso i contadini trovano nelle valli il lavoro che prima loro mancava.

BERTOLI. Da che cosa deriva la denominazione « maso chiuso »?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Da un istituto del diritto tedesco. Esiste in Germania un po' dappertutto perchè per la loro economia è necessario per evitare il frazionamento della proprietà terriera; ma crea una serie di inconvenienti.

DE GIOVINE. Si arrivano ad espropriare i pezzetti di terra che appartengono ad altri per poter costituire una certa unità.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Comunque adesso, anche nelle nostre regioni dove esiste il maso, i contadini hanno la possibilità di venir via, cosa che prima non poteva verificarsi ed erano costretti a lavorare nel maso. Un lato buono del maso è questo: che colui che è andato via dal maso può sempre ritornarci, in qualunque

momento, ed ha diritto di essere alimentato, sia pure ad un modestissimo livello... Ma nel maso l'erede preferito ha una situazione privilegiata, mentre gli altri non hanno nessun diritto, non si possono nemmeno sposare, e ciò, purtroppo, non sempre giova alla moralità.

M O T T . La razza degenera moltissimo nei masi chiusi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Per di più questi servi, che praticamente non hanno famiglia nè avvenire, bevono. E questa è un'altra constatazione negativa.

P R E S I D E N T E . La legge, citata nell'articolo 6, del 20 ottobre 1954, n. 1044, dice: « Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili », in quanto il bosco si considerava più per il valore del legno che per il valore del terreno.

Si deve tener conto che il valore del bosco si matura in venti anni, e che la valutazione varia notevolmente a seconda che sia vicina o lontana l'epoca del taglio. Ora siccome il maso è una proprietà unica, ci sarà una zona più ricca di alberi e una zona meno alberata. Praticamente si paga la tassa media ragguagliata al valore di quel momento. Intanto, non si può vendere la proprietà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Comunque, che il maso abbia i suoi difetti non v'è dubbio, ma il maso c'è e, dal punto di vista economico, è un istituto utile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

All'onere di lire 650 milioni, circa, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con un'aliquota del gettito assicurato dal provvedimento concernente il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.

D E G I O V I N E . È notevole che sia stato inserito il richiamo al finanziamento per una diminuzione di imposta. È ortodosso, veramente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Dovrebbe essere fatto sempre, ma è ancora dibattuto se si debba fare o no. In questo caso lo abbiamo fatto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari